



# Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

Ufficio Centrale per i Beni  
Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 1° giugno 1939, n° 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29;

CONSIDERATO che l'immobile denominato Complesso dell'ex Chiesa di San Francesco di Paola, sito in comune di Imperia, segnato in catasto al N.C.E.U. foglio 5 Sez. Censuaria di Oneglia, particella 390, confinante con particella 391 e Piazza San Francesco, come dall'unita planimetria catastale, presenta interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 1 della citata legge, per i motivi contenuti nella relazione storico-artistica allegata;

VERIFICATO che l'immobile medesimo é da considerarsi assoggettato "ipso iure", ai sensi dell'art. 4, alle disposizioni di tutela contenute nella citata legge, in quanto di proprietà del Comune di Imperia;

RITENUTA l'opportunità di esplicitare detti motivi d'interesse, notificando il vincolo, già gravante "ope legis" sull'immobile, alla proprietà e trascrivendolo presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, per farne valere l'efficacia anche nei confronti di ogni successivo eventuale proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo;

## D E C R E T A :

l'immobile denominato Complesso dell'ex Chiesa di San Francesco da Paola, sito in comune di Imperia, così come individuato nelle premesse e descritto nelle allegate planimetria catastale e relazione storico-artistica, presenta interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 1 della citata legge 1° giugno 1939, n. 1089, ed é, pertanto, da ritenersi sottoposto, ai sensi dell'art. 4, a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.

La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente atto che sarà notificato, in via amministrativa, al rappresentante della proprietà sopra individuata nel Comune di Imperia.

A cura del competente Soprintendente esso verrà, quindi, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, con efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n° 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

ROMA, li 22 DIC, 1994

IL DIRETTORE GENERALE

F.to. Sento



PER COPIA CONFORME  
AL PRIMO DIRIGENTE

fu h